



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918

Roma — Mercoledì, 11 settembre

Numero 215

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 30; semestre L. 16; trimestre L. 10
> a domicilio ed in tutto il Regno: > 26; > > 20; > > 14
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): > 60; > > 42; > > 28

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrate in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0.20 per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi > 0.40
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le medagliette delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa ad ogni foglio degli annunci.

L'impero dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e la pagamento di associazioni, e per acquisite al puntate del giornale, dovrà essere sempre annesso alla somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1410).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1250 che estende l'esenzione dalle tasse scolastiche concessa dal decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 734 a favore degli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti anche a quella del diploma di maturità.
- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1251 concernente la fusione delle preture del 2° e del 4° mandamento di Messina.
- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1252 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1253 che aumenta lo stanziamento del cap. 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Decreto-legge Luogotenenziale n. 1259 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Decreto Luogotenenziale n. 1223 che istituisce in Roma l'Istituto nazionale d'istruzione professionale.
- Decreto Luogotenenziale n. 1227 che istituisce il cap. 62-VIII nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Decreto Luogotenenziale n. 1228 che istituisce il cap. 62-VII nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Relazione e decreto Luogotenenziale n. 1239 che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al cap. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Decreto Luogotenenziale n. 1243 che autorizza il Consorzio idraulico della bonifica pontina a farsi rappresentare e difendere dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi.
- Decreto-Luogotenenziale n. 1246 che stabilisce norme per la applicazione del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, relativo a provvedimenti per l'industria della essiccazione delle patate.
- Decreto Luogotenenziale n. 1263 che abroga l'art. 2 dei decreti Luogotenenziali 12 e 23 marzo 1916, rispettivamente nn. 208 e 300, relativamente alle spese per compensi di lavori straordinari dei Ministeri della guerra e della marina.
- Decreto Luogotenenziale n. 1265 che aumenta lo stanziamento del cap. 118-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-1919.
- Decreto Luogotenenziale n. 1267 che apporta modificazioni al regolamento speciale per il personale di terza categoria e per quello subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato col R. decreto 12 maggio 1910, n. 680.
- Decreto Luogotenenziale n. 1273 che aumenta il limite massimo dell'annualità assegnata al Ministero della marina

- nell'esercizio finanziario 1918-1919 per pensioni in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità.
- Decreto Luogotenenziale n. 1160 che estende agli operai delle direzioni ed uffici del genio militare per la marina il regolamento per il personale lavorante borghese della R. marina medesima, approvato con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1917, n. 799.
- Decreto Luogotenenziale n. 1266 che stabilisce le disposizioni transitorie in aggiunta al decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215, relativo alla istituzione del corpo degli ufficiali specialisti delle armi navali.
- Decreto Luogotenenziale che classifica tratti di strade comunali nell'elenco delle provinciali di Napoli.
- Decreto Ministeriale che modifica quelli del 30 novembre e del 24 dicembre 1917 relativi alla fabbricazione di biglietti del Banco di Napoli.

Disposizioni diverse.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Elenco delle opere depositate per la riserva, in virtù di autori registrati durante la 1ª quindicina di agosto 1918 — Ministero delle finanze: Disposizioni, in materia di personale dipendente — Amministrazione della Cassa di depositi e prestiti: Avviso — Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Comunicato — Indicazione del corso della rendita e dei titoli.

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 734;
Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 857;
Veduto il R. decreto 25 aprile 1915, n. 650, e i decreti Luogotenenziali 21 maggio 1916, n. 989, e 22 ottobre 1916, n. 1740;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-1919, fondi per spese di compensi di lavori straordinari determinati da provvedimenti adottati in dipendenza della guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 9 « Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, comunque retribuito, ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire centototomila (L. 108 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardastigili*: SACCHI.

Il numero 1259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-1919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 26. Sussidi al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione centrale e del genio civile	4,012 —
Cap. n. 23. Sussidi al personale dipendente dal genio civile, ecc.	1,174 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DARI.

Visto, *Il guardastigili*: SACCHI.

Il numero 1223 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1918, n. 1014;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, numero 896;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1548, riguardante il R. museo artistico industriale di Roma;

Viste le deliberazioni:

a) del comune di Roma, in data 4 e 15 marzo 1918;

b) della provincia di Roma, in data 26 marzo 1918;

c) della Camera di commercio e industria di Roma, in data 28 maggio 1918;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in Roma l'Istituto nazionale d'istruzione professionale; di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1912, n. 854. Ai termini della legge stessa e della legge 11 luglio 1907, n. 502, il R. Museo artistico industriale di Roma passa a far parte del nuovo organismo, come sezione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto nazionale comprende le seguenti sezioni:

a) per industrie elettromeccaniche;

b) per industrie artistiche;

c) per industrie edili.

All'Istituto è annessa, in adempimento di quanto prescrive l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, una scuola di magistero destinata alla preparazione degli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Le sezioni predette sono organizzate come scuole professionali di 3° grado con quattro anni di corso. Ad esse si accede con i titoli di studio previsti dall'art. 165 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 3.

In base alle disposizioni dell'art. 216 del regolamento predetto, ai licenziati della sezione per « industrie edili », sarà rilasciato un diploma che li abilita alle funzioni di perito edile.

Art. 4.

Alle materie d'insegnamento e ai relativi programmi della sezione per « industrie edili », sarà provveduto ai termini dell'art. 31 del regolamento citato. Con separato decreto saranno fissate le norme per il funzionamento della scuola di magistero.

Art. 5.

Al mantenimento annuo dell'Istituto nazionale concorrono:

1. Il Ministero di industria, commercio e lavoro con L. 165,000 (compreso il concorso attuale di lire 15.000 a favore del R. Museo).
2. Il comune di Roma con L. 50.000 (compreso il concorso attuale di L. 10.000 a favore del R. Museo).
3. La provincia di Roma con L. 25.000 (compreso il concorso attuale di L. 10.000 a favore del R. Museo).
4. La Camera di commercio e industria di Roma con L. 30.000 (compreso il concorso attuale di L. 2,500 a favore del R. Museo).

Il Ministero di industria, commercio e lavoro concorre inoltre, a decorrere dall'esercizio 1919-20, con la somma annua di L. 60,000 per il funzionamento della scuola di magistero. Al mantenimento dell'Istituto concorrono pure le contribuzioni e gli assegni eventuali degli altri enti e di privati, le tasse scolastiche ed i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 6.

Il comune di Roma fornisce gratuitamente, per la costruzione della sede propria dell'Istituto, l'area compresa fra il viale Manzoni, via Conte Verde, via Bixio e via Emanuele Filiberto e ai termini dell'art. 26 della legge 11 luglio 1907, n. 502, cede all'Istituto stesso al prezzo di costo di produzione l'energia elettrica occorrente sia per la illuminazione, sia per i bisogni dei laboratori e delle officine.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale è composto di due delegati per ciascuno degli enti indicati al precedente articolo 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 674, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-1919 è istituito il capitolo n. 62-VIII « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali », con lo stanziamento di lire tremilioni duecentomila (L. 3,200,000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 674, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-1919 è istituito il capitolo n. 62-VII « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari », con lo stanziamento di lire duemilioni cinquecentosessantamila (L. 2.550.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. A. R.

Tommaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza dell'11 agosto 1918 sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 24.523 occorrenti ai Ministeri dell'istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

ALTEZZA!

Per provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi presso i Ministeri dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita coll'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Tali bisogni vengono qui appresso specificati:

Ministero dell'istruzione pubblica - L. 5523 inserite ad apposito capitolo per provvedere al pagamento delle spese relative ai danni cagionati dalle incursioni aeree nemiche dello scorso inverno ai locali ed al materiale scientifico della R. Università di Padova,